

1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **"comunicazioni istituzionali"**: qualsiasi forma di comunicazione realizzata in modo organizzato da un'istituzione o dai suoi rappresentanti e diretta alle persone e ai gruppi dell'ambiente sociale in cui svolge la sua attività, ivi compresi siti web istituzionali e profili ufficiali su social network. Ha come obiettivo stabilire relazioni di qualità tra l'istituzione e il pubblico con cui si relaziona, per conseguire notorietà sociale e immagine pubblica adeguate ai fini e alle attività dell'istituzione stessa;
- b) **"sito web istituzionale"**: portale di accesso di istituzioni pubbliche e private, oppure di grandi organizzazioni. I siti istituzionali hanno compiti di rappresentanza, ovvero di comunicazione tra l'ente e il pubblico degli stakeholder. I siti istituzionali sono caratterizzati dal linguaggio e dall'aspetto grafico formale. I contenuti sono caratterizzati per il loro attributo informativo e per l'adeguamento agli standard della corporate identity;
- c) **"social network"**: servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali. Si tratta di siti internet o tecnologie che consentono agli utenti di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro;
- d) **"profilo ufficiale"**: account sul social network attribuito all'Istituzione e protetto da password;
- e) **"Legge sul diritto d'autore"**: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*;
- f) **"gestore del sito internet"**: il prestatore di servizi, in qualità di persona fisica o giuridica, incaricato dall'Istituzione che, sulla rete internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;
- g) **"gestore della pagina internet"**: il prestatore di servizi, in qualità di persona fisica o giuridica, incaricato dall'Istituzione che, nell'ambito di un sito internet, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;
- h) **"dignità umana"**: valore intrinseco dell'esistenza umana che ogni uomo, in quanto persona, è consapevole di rappresentare nei propri principi morali, nella necessità di liberamente mantenerli per se stesso e per gli altri e di tutelarli nei confronti di chi non li rispetta;
- i) **"discriminazione"**: distinzione operata in seguito a un giudizio o ad una classificazione;
- j) **"espressioni o discorso d'odio (*hate speech*)"**, l'utilizzo di contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, propagandare o fomentare l'odio e la discriminazione e istigare alla violenza nei confronti di un determinato insieme di persone 'target', attraverso stereotipi relativi a caratteristiche di gruppo, etniche, di provenienza territoriale, di credo religioso, d'identità di genere, di orientamento sessuale, di disabilità, di condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale, anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.

2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le attività istituzionali in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere le procedure volte all'accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi. Inoltre, stabilisce i principi e le disposizioni cui devono adeguarsi la comunicazione istituzionale per assicurare il rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio.

Nello svolgimento delle attività di comunicazione, l'Istituzione opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d'autore.

3 Principi generali

L'Istituzione, ferma la libertà di espressione di ogni individuo, assicura il rispetto dei principi fondamentali sanciti a garanzia degli stakeholder.

3.1 Principi di tutela del Diritto d'Autore

L'Istituzione osserva una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del Diritto d'Autore considerandogli elementi destinati a figurare nelle pagine del sito web istituzionale o negli eventuali account ufficiali su social network (ivi compresi link e torrent) passibili di aver riconosciuta paternità diversa dall'Istituzione.

3.2 Principi di non discriminazione e di contrasto all'hate speech

L'Istituzione osserva una serie di cautele e indirizzi, ponendo particolare attenzione alla identificazione del contesto specifico di riferimento rispetto a possibili rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni che, attraverso il ricorso a espressioni di odio, possano generare pregiudizio nei confronti di persone che vengano associate ad una determinata categoria o gruppo oggetto di discriminazione, offendendo così la dignità umana e generando una lesione dei diritti della persona.

A tal fine, sono considerati anche eventuali elementi destinati a figurare nelle pagine del sito web istituzionale o negli eventuali account ufficiali su social network (ivi compresi link e torrent) passibili di generare effetti "discriminatori" in quanto volti a generalizzare o a conferire natura sistematica a fatti specifici ed episodi particolari, nonché volti, in assenza di precisazioni in merito al contesto di riferimento, a generare dubbi sulla loro natura episodica, rispetto ai diversi temi trattati.

4 Iniziative a tutela del diritto d'autore

Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di *notice and take down*, ai fini della tutela del diritto d'autore l'Istituzione interviene su istanza di parte.

Qualora ritenga che un'opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d'autore, un soggetto legittimato può presentare istanza all'Istituzione chiedendone la rimozione. L'istanza è da ritenersi irricevibile qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

L'Istituzione non dà seguito all'istanza nel caso in cui sia:

- a) irricevibile per difetto di informazioni essenziali;
- b) improcedibile per intervenuta cessazione della presunta violazione;
- c) non riconducibile all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) manifestamente infondate.

L'Istituzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte.

4.1 Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

L'Istituzione, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi. In caso contrario, l'Istituzione esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che il gestore della comunicazione impedisca la violazione medesima o vi ponga fine senza indugio indicando altresì le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni.

Il gestore della comunicazione informa l'Istituzione degli adempimenti fatti entro le 72 ore successive all'avviso.

Qualora l'Istituzione ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma il gestore della comunicazione non dia seguito alle disposizioni contenute nell'avviso, l'istituzione dà comunicazione della violazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.

Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l'istituzione chiede al prestatore di servizi che svolge attività di hosting di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'istituzione dispone, in luogo della rimozione selettiva, la disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali.

<p>Istituto Comprensivo "Marconi – Sacchetti Sassetti" C.F. 80006770574 PEC riic822006@pec.istruzione.it</p>	<p>REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE, RISPETTO DELLA DIGNITÀ UMANA, PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E CONTRASTO ALL'HATE SPEECH NELLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI</p>	<p>DATA: 18/12/2020 Rev: 00 Ed.: 01</p>
--	--	---

Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l'istituzione chiede al prestatore di servizi che svolge attività di *mere conduit* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito.

5 Iniziative di contrasto all'*hate speech*

L'Istituzione promuove, nell'ambito della comunicazione istituzionale, la diffusione di contenuti che valorizzano i principi di rispetto della dignità umana, di non discriminazione, dell'inclusione e della coesione sociale, nonché di contrasto all'istigazione alla violenza e all'odio.

5.1 Violazioni dei principi

In caso di violazioni episodiche, l'Istituzione, previo contraddittorio, emana una comunicazione ufficiale a ratifica della violazione.

In presenza di violazioni sistematiche o comunque particolarmente gravi, l'Istituzione avvia un formale atto di contestazione nei confronti dell'autore materiale nelle more della legislazione applicabile. Nel caso in cui la violazione coinvolga giornalisti, l'Istituzione ne informa l'Ordine professionale.

All'esito del procedimento, in caso di violazione delle disposizioni recate dal presente regolamento, l'Istituzione diffida l'autore materiale a non reiterare la condotta illecita.

6 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nei singoli Regolamenti e disposizioni relative al funzionamento dell'Istituzione.

7 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della relativa deliberazione di approvazione e resterà in vigore fino ad atto contrario.

regolamento recante disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore, rispetto della dignità umana, principio di non discriminazione e contrasto all'*hate speech* nelle comunicazioni istituzionali

Sommario

1	Definizioni	1
2	Ambito di applicazione	1
3	Principi generali	2
3.1	Principi di tutela del Diritto d'Autore	2
3.2	Principi di non discriminazione e di contrasto all' <i>hate speech</i>	2
4	Iniziative a tutela del diritto d'autore	2
4.1	Provvedimenti a tutela del diritto d'autore	2
5	Iniziative di contrasto all' <i>hate speech</i>	3
5.1	Violazioni dei principi	3
6	Norme di rinvio	3
7	Entrata in vigore.	3